CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Art. 2

Domanda di incarico; ordinanza per gli incarichi e le supplenze

La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'articolo 3. E' ammessa la presentazione della domanda ad un solo Provveditorato agli studi.

Versione in vigore dal 19 giugno 1970, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria
Estremi	Legge 13 giugno 1969, n. 282
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conferimento-degli-incarichi-e-delle-supplenze-negli-istituti-di/art-2-domanda-di-incarico-ordinanza-per-gli-incarichi-e-le-supplenze/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it